



COMUNE DI SAN ROCCO AL PORTO

Provincia di Lodi

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Sessione Ordinaria – Seduta Pubblica di Prima convocazione

NR. 13 DEL 21/03/2022

ORIGINALE

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU - ANNO 2022.

L'anno duemilaventidue addì ventuno del mese di Marzo, alle ore 21:00, presso la Sala Consiglio, per decisione del Sindaco e previo adempimento delle altre formalità di legge, è stato convocato il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

Componente	Presente	Assente
DELFINI MATTEO	X	
FILIPPUCCI CLAUDIO	X	
FAVA SARA	X	
BOSONI GIANFRANCO	X	
SPELTA CLAUDIO	X	
ROSSI MARIA TERESA	X	
ERCOLI MARIA GABRIELLA	X	

Componente	Presente	Assente
TIARI ANDREA	X	
VELLUTI GRAZIANO	X	
PRADELLI ANNA	X	
FORNAROLI ARIANNA	X	
BARDELLA EMILIO	X	
CONTARDI ILARIA	X	

Numero totale **PRESENTI: 13** – **ASSENTI: 0**

Partecipa alla seduta IL SEGRETARIO COMUNALE FONTANA CARMELO SALVATORE, Segretario Generale del Comune.

Il sig. DELFINI MATTEO, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Su proposta dell'Assessore al bilancio Sara Fava;

PREMESSO CHE l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) ha istituito la nuova IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020, disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160/2019;

CONSIDERATO CHE il citato articolo 1, al comma 738, prevede ad abrogare la TASI, le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della nuova IMU;

CONSIDERATI in particolare i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 160/2019:

- il comma **740** ha confermato l'esenzione IMU per le abitazioni principali non di lusso;
- i commi **748** e **749** fissano l'aliquota massima del 0,6% per le abitazioni principali di lusso classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze e confermano la detrazione annuale di € 200,00;
- il comma **750** indica l'aliquota del 0,1% per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'[articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557](#);
- il comma **751** stabilisce l'esenzione a decorrere dal 1° gennaio 2022 dei fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (i cosiddetti beni-merce);
- il comma **752** fissa l'aliquota massima del 1,06% per i terreni agricoli;
- il comma **753** fissa l'aliquota base per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D al 0,86%, di cui la quota pari allo 0,76% ai sensi del comma 744 è riservata allo Stato, e i comuni possono aumentarla sino all'1,06% o diminuirla fino al 0,76%;
- il comma **754**, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- il comma **758** stabilisce le esenzioni dall'imposta per i terreni agricoli qualificati secondo la normativa vigente;
- i commi **761** e **762** confermano la proporzionalità dell'imposta alla quota dei mesi di possesso dell'immobile nel corso dell'anno solare, precisando che l'imposta va versata in 2 rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre;
- i commi **774** e **775** confermano le disposizioni sanzionatorie;

VISTE, altresì, tutte le disposizioni del D.Lgs. n. 504/1992 e dell'art.1, commi 161-169, della Legge n. 296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dalla Legge n. 160/2019;

VISTI:

- il comma 756 della legge n. 160/2019 che ha previsto la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;
- il comma 757 della legge n. 160/2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;

RILEVATO che, alla data odierna, il decreto ministeriale previsto dal citato comma 756 non è ancora stato emanato, né è stata resa disponibile l'applicazione per la redazione delle aliquote nel Portale del federalismo fiscale e, pertanto, è possibile approvare le aliquote per l'annualità 2022 secondo i criteri già adottati nel 2020 e confermati nel 2021, come indicato dal Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020;

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.

ATTESO che, ai sensi del comma 767, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno, e in caso di mancata pubblicazione nei termini si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

VISTO il decreto ministeriale del 20 luglio 2021 che ha stabilito le specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie degli enti locali e la relativa procedura di inserimento sul Portale del federalismo fiscale;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006 che così recita: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

VISTO che con decreto-legge 30 dicembre 2021, n.228 recante *“Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”*, come convertito nella legge 25 febbraio 2022, n. 15, è stata disposta la proroga al 31 maggio 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali riferito al triennio 2022-2024;

VISTO che, a partire dal 2021, ai sensi dell'art.1, comma 48 della Legge 178/2020, per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale è applicata nella misura della metà e, per il solo anno 2022, il comma 743 della L.234/2021 (legge di bilancio 2022) prevede, per tale tipologia di pensionati residenti all'estero, la riduzione al 37,50% dell'aliquota IMU, invece della riduzione al 50%;

VISTO, altresì, l'art. 5-decies del D.L 146/2021, convertito nella Legge 215/2021, che varia il comma 741, lettera b) dell'art. 1 della L.160/2019, che ha così modificato la tassazione dell'abitazione principale *“Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale o in comuni diversi, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, scelto dai componenti del nucleo familiare”*;

VISTO che non sono al momento previsti nuovi esoneri emergenziali, ma resta operativa per tutto l'esercizio 2022 la misura introdotta dall'art.78, lettera d) del D.L. 104/2020, che esonera i fabbricati censiti nella categoria D/3 destinati a sale cinematografiche, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i proprietari siano anche i gestori di tali attività ivi esercitate;

CONSIDERATO che, in adozione alle previsioni normative illustrate, le aliquote applicabili sono le seguenti:

ALIQUOTE			tipo di immobile
base	massima	minima	
0,50%	0,60%	0,00%	abitazione principale A/1-A/8-A/9 e relative pertinenze - detrazione € 200,00
0,10%	0,10%	0,00%	fabbricati rurali strumentali
0,00%	0,00%	0,00%	"beni merce" esenti dal 01/01/2022
0,76%	1,06%	0,00%	terreni agricoli
0,86% (0,76% riservata allo Stato)	1,06%	0,00%	fabbricati gruppo "D"

0,86%	1,06%	0,00%	altri immobili
-------	-------	-------	----------------

DATO ATTO che la NUOVA IMU accorpa in sostanza le due tasse sulla casa, IMU e TASI, senza modifiche al gettito atteso, ponendo fine alla duplicazione di tributi locali sulla medesima base imponibile;

RITENUTO opportuno, in ragione di quanto premesso, allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di modulare le aliquote della nuova IMU tenendo conto della sommatoria delle aliquote IMU e TASI applicate negli esercizi precedenti, confermando pertanto le aliquote e le detrazioni applicate per gli anni 2020 e 2021, approvate con deliberazione consiliare n.30 del 25/06/2020;

PRESO ATTO dell'approvazione dell'emendamento a titolo esplicativo della tabella di cui sopra approvato dal Consiglio comunale, per come risulta dal resoconto sommario della seduta del Consiglio;

ATTESO che l'articolazione delle aliquote per l'anno 2022 sarà quindi la seguente:

ALIQUOTE IMU 2022	TIPOLOGIA IMMOBILI
0,55%	ABITAZIONE PRINCIPALE A/1-A/8-A/9 E RELATIVE PERTINENZE (detrazione annuale € 200,00)
0,10%	FABBRICATI RURALI STRUMENTALI
0,88%	TERRENI AGRICOLI (non coltivatori diretti)
1,06% (0,76% riservata allo Stato)	FABBRICATI GRUPPO "D"
1,06%	AREE FABBRICABILI
1,06%	ALTRI IMMOBILI

DATO ATTO che sulla base degli incassi IMU 2021, nonché delle aliquote e delle detrazioni d'imposta sopraindicate, il gettito ordinario IMU stimato per il 2022 ammonta a € 760.000,00, già al netto della decurtazione a titolo di alimentazione del fondo di solidarietà comunale;

VISTO il Regolamento Comunale per l'applicazione della Nuova IMU approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.29 del 26/06/2020;

VISTO che sulla proposta di cui alla presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli previsti dall'art. 49 c. 1 D.Lgs 267/2000, che vengono allegati;

CON voti 9 favorevoli, 4 contrari (Pradelli, Fornaroli, Bardella, Contardi), su 13 consiglieri presenti con diritto di voto;

DELIBERA

- di dare atto che tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di approvare, per i motivi espressi in premessa, le aliquote dell'Imposta Municipale propria – IMU, da applicare nell'anno 2022 alle casistiche indicate nel seguente prospetto:

ALIQUOTE IMU 2022	TIPOLOGIA IMMOBILI
0,55%	ABITAZIONE PRINCIPALE A/1-A/8-A/9 E RELATIVE PERTINENZE (detrazione annuale € 200,00)
0,10%	FABBRICATI RURALI STRUMENTALI
0,88%	TERRENI AGRICOLI (non coltivatori diretti)
1,06% (0,76% riservata allo Stato)	FABBRICATI GRUPPO "D"
1,06%	AREE FABBRICABILI
1,06%	ALTRI IMMOBILI

- di prendere atto che le predette aliquote avranno decorrenza dal 1° gennaio 2022;
- di dare atto che il gettito IMU stimato in € 760.000,00 per ciascuno degli anni che compongono il bilancio pluriennale, per effetto delle aliquote e delle detrazioni d'imposta come sopra determinate, al netto della trattenuta a titolo di quota di alimentazione del fondo di solidarietà comunale, contribuirà ad assicurare l'equilibrio del bilancio di previsione finanziario 2022-2024;
- di dare atto che la presente deliberazione sarà inserita nell'apposito Portale del Federalismo Fiscale, con le modalità indicate in premessa, conferendo efficacia alla medesima;
- di pubblicare sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, tale provvedimento.

Inoltre, si richiede di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, con voti 9 favorevoli, 4 contrari (Pradelli, Fornaroli, Bardella, Contardi), su 13 consiglieri presenti con diritto di voto

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Delfini Matteo

IL SEGRETARIO
Fontana Carmelo Salvatore